

Approvato con DC 34 - 2005



## COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

### REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MINIATO

(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N 34 DEL 24.05.2005)

#### **Art. 1 – Principi**

1. L'Amministrazione Comunale di San Miniato, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11.11.1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, Circolare Ministero della Sanità 28.3.2001 n. 4, Accordo Stato - Regioni del 24.7.2003, Legge 16.1.2003 n. 3, Legge 31.10.2003 n. 306, DPCM 23.12.2003 e Circolare Ministero della Salute 17.12.2004).
2. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute del personale e di tutti gli utenti presenti, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/12/1995, in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

#### **Art. 2 – Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento è applicato in tutti gli ambienti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dove sono ubicati uffici o locali aperti al pubblico e si trovano posti di lavoro in cui operano contemporaneamente più lavoratori.
2. Sono esclusi gli edifici scolastici e tutti i locali in proprietà non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, in cui l'onere di cui all'art. 1 è demandato al responsabile del locale o dell'attività.

### **Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo**

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
  - a. la Residenza municipale via Vittime del Duomo n.8,
  - b. il Palazzo Migliorati,
  - c. Uffici comunali dislocati in Piazzetta del Castello n.2
  - d. in Via Vittime del Duomo n. 11
  - e. Uffici Comunali Piazza della Repubblica;
  - f. Ufficio Cultura Piazza del Duomo n.2
  - g. Archivio storico - loggiati di San Domenico n.5
  - h. Biblioteca di San Miniato Basso
  - i. Biblioteca San Miniato capoluogo
  - j. Biblioteca Ponte a Egola
  - k. Museo Archeologico
  - l. Museo del Lo retino
  - m. Rocca federiciana
  - n. Museo della Scrittura
  - o. Magazzini Comunali in località La Catena
  - p. Ufficio Anagrafe sezione distaccata di Ponte a Egola
  - q. Ufficio Anagrafe sezione distaccata di San Miniato Basso
  - r. Sede operativa Vigili Urbani in località San Miniato Basso
  - s. Sede operativa vigili urbani in Ponte a Egola
  - t. Archivio di deposito Settore Pianificazione del territorio e Sviluppo Economico
  - u. Archivio di Deposito San Miniato Basso via De Amicis n.34
  - v. Archivio di Deposito San Miniato Basso via L. Radice
  - w. Ufficio URP Piazzetta Mazzini
  - x. Scuola materna di San Miniato Basso locali cucina
  - y. Scuola materna di Ponte a Egola locali cucina
  - z. Nidi d'infanzia del comprensorio comunale .
  - aa. nonché ogni altro locale aperto al pubblico compresi impianti sportivi e locali di servizio annessi, spogliatoi e sala mensa del personale operaio, spogliatoi della Polizia Municipale, corridoi e luoghi di passaggio, ascensori e montacarichi, locali utilizzati per la formazione e per le conferenze riservate al personale, locali dove si svolgono prove di concorso, le cucine ed i locali annessi, magazzini e locali seminterrati.
  - bb. Tutti i locali nei quali la generalità degli utenti accedono, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
  - cc. Luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.
  - dd. Locali in cui sia individuato un rischio cancerogeno e/o biologico in relazione ai provvedimenti connessi all'applicazione del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - ce. In tutti i locali utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio delle funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico;
  - ff. Automezzi di proprietà comunale su cui si effettui il trasporto utenti o terze persone.
2. Ulteriori locali nei quali dovrà essere posto il divieto assoluto di fumo saranno all'occorrenza dettagliatamente specificamente individuati da ciascun Dirigente con riferimento al Settore di competenza.

3. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.
4. I Dirigenti potranno individuare appositi spazi o locali dove è consentito fumare, purché gli stessi siano conformi a quanto stabilito nell'allegato I al DPCM 23.12.2003.

#### **Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto i Dirigenti dei vari settori o loro delegati e sostituti in caso di assenza, individuati con specifico ordine di servizio (art. 4, comma 1 lett b. del D.P.C.M. 14.12.1995). I Dirigenti eserciteranno tutte le competenze di cui all'art 5 della legge Regionale Toscana n. 25/05.
2. Gli eventuali delegati devono essere individuati tra i dipendenti a tempo indeterminato operativamente più presente nelle sedi ed a maggior contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.
3. E' compito dei soggetti di cui ai commi precedenti: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli per la contestazione (allegato A del presente Regolamento).
4. Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi di cui al comma 2 del precedente art. 3, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.
5. In presenza d'eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i preposti al controllo dei divieti possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.
6. Ferma restando la competenza dei Dirigenti o dei loro delegati o sostituti nonché la competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, i compiti di vigilanza e accertamento delle violazioni del divieto di fumo, ai sensi dell' art 8 della legge regionale richiamata, sono esercitati altresì dalla Polizia municipale in tutti gli locali dell'Amministrazione aperti al pubblico.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 della Legge 11 Novembre 1975, n. 584, come sostituito modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 Dicembre 2001, n.448 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, della Legge 30 Dicembre 2004, n.311 ed ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 (pagamento in misura ridotta € 55,00) fatti salvi eventuali adeguamenti legislativi.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 11 Novembre 1975, n. 584 la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00 e pagamento in misura ridotta di € 110,00, fatti salvi eventuali adeguamenti legislativi).
3. Coloro che, pur essendo preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di cui al presente regolamento, non ottemperano a quanto loro imposto dalle norme di legge o non fanno rispettare il divieto medesimo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 220,00 ad un

massimo di € 2200,00 e pagamento in misura ridotta di € 440,00 fatti salvi eventuali adeguamenti legislativi).

4. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto di fumo nei locali di lavoro dove esso è stabilito, possono essere altresì sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

#### **Art. 6 - Procedura di accertamento**

1. I soggetti di cui all'art. 5, qualora, nei locali di loro competenza, accertino l'inottemperanza al divieto di fumo oggetto del presente regolamento, procedono a redigere il relativo verbale di accertamento sul modello di quello allegato al presente provvedimento. Se il soggetto accertatore non appartiene alla Polizia Municipale, una copia di tale verbale viene trasmessa a tale u.o. per gli adempimenti conseguenti.
2. Si applicano le norme procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed alle norme regionali in materia.
3. Qualora l'infrazione risulti essere stata commessa da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, copia del verbale dovrà essere inviata da parte del soggetto accertatore al Dirigente o Responsabile competente, ai sensi del vigente Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'attivazione del conseguente procedimento disciplinare.

#### **Art. 7 - Rapporti con la Prefettura**

1. La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Pisa, anche ai sensi della Circolare n° 4 del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo".
2. A tal fine l'u.o. Polizia Municipale provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di San Miniato.

#### **Art. 8 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



# COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

**Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

## **"Divieto di fumare in determinati locali pubblici"**

(Art. 1 L. 584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 - Art. 52, c. 20 L. 448/2001 – Art. 51 L. 3/2003)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_,

presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il/i

sottoscritto/i \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ appartenente/i all'Ente in intestazione in qualità di \_\_\_\_\_, delegato/i alla vigilanza in ordine

all'osservanza del divieto di fumo nei locali dell'Amministrazione Comunale di San Miniato ha/nno accertato che il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a il

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ Via/P.zza

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ha violato le disposizioni di cui all'art.

1 della legge 584/1975, all'art. 3 del D.P.C.M. 14/12/1995 ed all'art. 51 della legge 3/2003

in quanto fumava nei locali sopra indicati dell'Amministrazione Comunale in intestazione,

pur in presenza di regolamentari cartelli indicanti il divieto di cui trattasi esposti ben in

vista.

La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni (in tal caso la misura della sanzione è raddoppiata).

La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

---

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584 così come sostituito dall'art. 52, comma 20 della legge 28/12/2001, n. 448 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 e da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00 qualora tale violazione sia stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

€ 55,00 pari al doppio del minimo edittale

€ 110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni

Nel caso in cui non sia stato provveduto alla contestazione immediata dell'illecito, il trasgressore è tenuto altresì a versare l'importo di € 6,50 quali spese di notifica e procedimento, oltre ad ulteriori € 5,60 per spese di notifica qualora l'atto notificato a mezzo del servizio postale sia stato ritirato presso l'ufficio postale.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il trasgressore è ammesso al pagamento dell'importo sopra indicato **entro il termine di giorni 60 (sessanta)** dalla data di contestazione immediata o di notificazione del presente verbale mediante **versamento sul c/c postale n. 130567 intestato a "Comune di San Miniato – Servizio Ragioneria"** indicando nello spazio dedicato alla causale del versamento gli estremi del presente verbale (numero e data) e l'Ente in intestazione. Il trasgressore dovrà farsi inoltre carico di far pervenire copia della ricevuta di pagamento all'Ente in intestazione (anche a mezzo fax ai nn. 0571 33150 o 0571 30898).

Nel caso in cui non sia stato provveduto alla contestazione immediata dell'illecito, il trasgressore entro il medesimo termine di cui sopra è tenuto altresì a versare l'importo di

**€ 6,50** quali spese di notifica e procedimento o quello di **€ 12,10** (comprensivo delle ulteriori spese di notifica qualora l'atto notificato a mezzo del servizio postale sia stato ritirato presso l'ufficio postale) mediante **versamento sul c/c postale n. n. 130567 intestato a "Comune di San Miniato – Servizio Ragioneria"** indicando nello spazio dedicato alla causale del versamento gli estremi del presente verbale (numero e data).

### **MODALITA' DI RICORSO E RAPPORTO**

Semprechè non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta, avverso il presente atto di accertamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, il trasgressore, **nel termine di giorni 30 (trenta)** dalla data di contestazione immediata o di notificazione del presente verbale, può presentare scritti difensivi e/o documenti all'Autorità Competente (*Titolare dell'area di Polizia Municipale*). Entro il medesimo termine egli può inoltre chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Decorsi inutilmente i termini per la presentazione del ricorso e per provvedere al pagamento in misura ridotta, l'ufficio in intestazione provvederà a presentare alla sopra indicata autorità il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981 finalizzato all'emissione da parte della stessa dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Il trasgressore

Il/i verbalizzante/i

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

